

D.D n. 29/B del 24.06.14
Prot. 6497 del 24.06.14

all'albo il 24.06.14

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento didattico di questa Accademia approvato con D.D.G. n. 809 del 06.05.13;

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Arti Visive approvato dallo stesso Consiglio di Dipartimento in data 07.05.14;

SENTITO il Consiglio Accademico nella seduta del 10.06.14;

DECRETA

l'adozione del Regolamento del Dipartimento di Arti Visive.

f.to **IL DIRETTORE**
Prof. Luciana Giunta

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale fra i Regolamenti e inviato al Coordinatore di Dipartimento di Arti Visive per i conseguenti adempimenti.

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

Art. 1

Oggetto, denominazione e sede

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento di Arti Visive, di qui in avanti "Dipartimento", istituito con D.D. con sede in Palermo, presso Palazzo Santa Rosalia via Papireto 1.

Art. 2

Funzioni e competenze

Il Dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 7 del Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.

Art. 3

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- a. Il Coordinatore di Dipartimento
- b. La Giunta di Dipartimento
- c. Il Consiglio di Dipartimento
- d. Il Coordinatore di Corso

Art. 4

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento secondo le modalità previste dal Consiglio Accademico e da due studenti dei corsi afferenti al dipartimento, eletti con procedura elettorale indetta con bando del coordinatore di dipartimento, con cadenza triennale.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

Le funzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dal presente regolamento. In particolare al Consiglio di Dipartimento spetta:

- a. formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno dei professori;
- b. formulare le proposte di conversione dell'organico al Consiglio Accademico;
- c. organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master, di competenza del Dipartimento;
- d. nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Accademia, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori di I e II fascia, d'intesa con gli interessati, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico, per la successiva deliberazione del Consiglio Accademico;
- e. proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, anche in proiezione internazionale, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi; avanzare richieste di servizi tecnicoamministrativi al direttore amministrativo, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione;
- f. formulare, sentito il Consiglio Accademico, modifiche in ordine al regolamento di Dipartimento;
- g. proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- h. disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del Dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;

- i. determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione artistica e scientifica del Dipartimento;
- j. deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del Dipartimento;
- k. esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca artistica e scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Accademia;
- l. approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del Dipartimento per la partecipazione a progetti di ricerca o di produzione artistica e scientifica;
- m. dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività didattiche, artistiche e scientifiche, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;
- n. istituire commissioni istruttorie, con funzioni consultive e propositive, in merito ad argomenti di rilevante interesse artistico e scientifico per il Dipartimento;
- o. esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Accademia espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.

Art. 6

Convocazione del Consiglio di Dipartimento

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal Coordinatore del Dipartimento, almeno ogni bimestre e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio.
2. Alle sedute partecipano con diritto di voto, nelle materie previste dalle lettere dell'art. 5 ad esclusione delle lettere a, b, c, d, i due rappresentanti degli studenti eletti.
3. Su invito del Coordinatore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
4. La convocazione della seduta del Consiglio deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, mediante posta elettronica all'indirizzo telematico istituzionale o a quello comunicato, con anticipo di almeno cinque giorni.
5. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 7

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza a condizione che sia presente in seduta almeno 1/3 dei componenti.
2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal vicario, di cui al successivo art. 9, comma 2, che ne garantisce il corretto funzionamento.
3. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.
4. In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del Coordinatore o del vicario.
5. Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. È sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 8

Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di norma, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
2. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.
3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
4. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

5. Le votazioni sono assunte a voto palese. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
6. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario del Consiglio, di cui al successivo art. 11.
7. Il verbale deve contenere per ogni singolo argomento i termini essenziali della discussione, la delibera per esteso, con i risultati della relativa votazione.
8. Il componente che intende fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione deve richiederlo seduta stante, consegnando il testo della dichiarazione al segretario del Consiglio.
9. Le delibere sono immediatamente efficaci ed esecutive.
10. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, entro tre mesi dalla data della seduta a cui si riferiscono.

Art. 9

Il Coordinatore di Dipartimento

1. Il Coordinatore di Dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 8 del Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Dura in carica tre anni.
2. Il Coordinatore può designare tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicario, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicario viene nominato con decreto del Direttore.

Art. 10

Attribuzioni del Coordinatore di Dipartimento

Il Coordinatore di Dipartimento:

- a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b. sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza; predispone le commissioni di esame di profitto e di tesi, per il relativo calendario decretato dal Direttore;
- c. assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del Dipartimento che non sono attribuite al Consiglio;
- d. presenta annualmente specifica relazione sulle necessità di funzionamento e di programmazione del Dipartimento propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e promuove l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altre Istituzioni italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove convenzioni con le Università e gli Enti interessati;
- e. con cadenza triennale il Coordinatore di Dipartimento valuta, su proposta dei Coordinatori di corso, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio Accademico il mantenimento, la modifica o la disattivazione dei medesimi;
- f. esercita ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Accademia espressamente attribuiscono ai Coordinatori di Dipartimento.

Art. 11

Segretario del Consiglio

1. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento sono svolte da un componente del Consiglio di Dipartimento eletto dal Consiglio medesimo o da un componente dell'amministrazione designato dal Consiglio medesimo.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Consiglio, il Coordinatore indicherà di volta in volta chi dovrà assumere le funzioni.

Art. 12

La Giunta di Dipartimento

1. E' composta dal Coordinatore di Dipartimento, che la presiede, e dai Coordinatori dei corsi afferenti al Dipartimento.
2. La Giunta si riunisce, in via ordinaria, prima del Consiglio ed ogni volta che il Coordinatore o almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a presenziare altri componenti del Consiglio o anche persone estranee al Consiglio stesso.
3. La Giunta collabora con il Coordinatore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 13

Il Coordinatore di Corso

1. Il Coordinatore di Corso esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 9 del Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Dura in carica tre anni.
2. Convoca con una cadenza stabilita dal consiglio di Dipartimento i professori del corso per monitorare il funzionamento del medesimo e per tutti gli adempimenti relativi alle proprie funzioni e competenze. Qualora il coordinatore ne ravvisi le necessità, può convocare anche i docenti a contratto.

Art. 14

Disponibilità finanziaria del Dipartimento

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento didattico di Accademia, coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e dell'autonomia didattica, di ricerca e produzione artistica, dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi.
2. Il Coordinatore di Dipartimento presenta entro il 15 luglio di ogni anno specifica relazione sulle necessità di funzionamento in cui avanza le richieste al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di risorse e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attività didattica svolta e in programmazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione garantisce il funzionamento del Dipartimento assegnando annualmente nel bilancio dell'Istituzione una dotazione annuale sulla scorta delle relazioni annuali del Coordinatore di Dipartimento proporzionalmente al numero di Scuole e Corsi afferenti al Dipartimento.
4. Fanno parte altresì della dotazione annuale del Dipartimento i proventi delle eventuali prestazioni derivanti dalle attività di ricerca, progettazione e produzione artistica, da consulenze e convenzioni esterne.
5. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Consiglio del Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Accademico.

Art 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme generali dell'Accademia.